


TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Estratto per pubblici proclami

La sig.ra Melia Siviglia (C.F. MLESGL61D53G277W), nata il 13.04.1961 a Palizzi Marina (R.C.), residente in Reggio Calabria, via Sbarre Inf. 225/C, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Pio XI, 161, tel /Fax 0965/590866, indirizzo PEC eugenia.trunfio@avvocatirc.legalmail.it, presso lo studio dell'Avv. Eugenia Trunfio (TRNGNE63C47F112G), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, propone ricorso contro il M.P.I. (C.F./P.I. 80185250588), l'U.S.R. per la Calabria (C.F./P.I. 80185250588), U.S.P. di Reggio Calabria (C.F./P.I. 80007410808), tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati, difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, per ottenere la dichiarazione di inesistenza, nullità, inefficacia o annullamento del provvedimento prot. n. 9265/p del 25.6.2007 di decadenza della sig.ra Melia dalla graduatoria provinciale permanente di Reggio Calabria, nel profilo di collaboratore scolastico e da tutte le altre graduatorie, sottoscritto dal Coordinatore dell'USP, notificato in data 30.6.2007, nonché tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e collegati, impugnato innanzi al TAR di Reggio Calabria, che si è pronunciato con sentenza n. 578/2011 dichiarando il proprio difetto di giurisdizione; e l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria permanente provinciale di Reggio Calabria, profilo di collaboratore scolastico, con efficacia dal 25.6.2007, ed in tutte le altre graduatorie, con condanna dell'amministrazione a provvedervi, con aggiornamento del punteggio dal 2007 al 2011 di 6 punti annui e così nell'anno **2007/2008 punti 47,50, in graduatoria posto 137/148, nell'anno**



2008/2009 punti 53,50, posto 120/142, nell'anno 2009/2010 punti 59,50, posto 37/57, nell'anno 2010/2011 punti 65,50, posto 11/12; nonché del diritto ad essere destinataria di contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; e a tempo indeterminato dall'anno 2011/2012; condannando l'Amministrazione a riconoscere i diritti accertati nonché alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato immettendo definitivamente in ruolo la ricorrente dall'anno scolastico 2011/2012; al risarcimento dei danni patrimoniali, conseguenti alla mancata percezione delle retribuzioni, indennità, disoccupazione, assegni familiari, contributi previdenziali pari ad €. 80.862,72, e danni non patrimoniali per non aver potuto vivere dignitosamente ed espletare un'adeguata attività sociale e familiare, parti ad €. 25.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione e/o maggior danno e al versamento dei contributi previdenziali annuali per gli anni sopra specificati, nonché ad inserire la ricorrente nelle graduatorie di personale insegnante ed educativo, assistente amministrativo e assistente tecnico con il punteggio già assegnato prima del provvedimento di decadenza.

Il tutto con condanna del Ministero alla spese di giudizio.

L'esclusione dalla graduatorie è derivata dalla contestazione di falso per mancata dichiarazione della pendenza del procedimento penale, instaurato su esposto dello stesso MIUR, poi concluso con sentenza di prescrizione.

La ricorrente eccepisce che il processo penale, per mancata dichiarazione della pendenza del procedimento penale che ha comportato il decreto di decadenza impugnato con il ricorso che si notifica per pubblici proclami, si era concluso con assoluzione, per cui la mancata dichiarazione non poteva costituire falso e, in ogni caso, l'inesistenza, nullità o invalidità dell'atto per



incompetenza dell'organo che lo emesso; violazione dell'art. 13 O.M. n. 91/2004, dell' art. 9 del DDG prot. n. 5531/p del 6.3.2007, dell'art. 513 del D. L. n. 297/94; irregolarità del procedimento; violazione, errata interpretazione ed applicazione degli art. 2, 3 4, 7, 8 e 9 dell'O.M. n. 91/2004, violazione del DDG prot. n. 5531/p del 6.3.2007, violazione degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000, eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza, sviamento di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta; violazione, errata interpretazione e applicazione dell'art. 9 DDG prot. n. 5531/p del 6.3.2007; mancata indicazione del bando relativo alla graduatoria 2005/2006, eccesso di potere e mancata motivazione; violazione degli artt. 3,4,5,7,10 della legge 241/1990, nonché degli artt. 24 e 97 Cost.

Si chiede prova testimoniale sulle circostanze articolate in ricorso, acquisizione dei documenti del fascicolo penale; acquisizione degli originali delle domande di aggiornamento del punteggio, richiamate nel decreto di decadenza; CTU per la quantificazione dei danni.

Si allega documentazione come da ricorso depositato.

Si notifica, pertanto, il ricorso su riportato per estratto, iscritto al n. 3876/2011 R.G. Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di G.L., G.L. dott.ssa Morabito, che sarà chiamato all'udienza del 16.11.2012, a tutti coloro che dall'anno 2007 ad oggi risultano inseriti nella graduatoria provinciale permanente della Provincia di Reggio Calabria nel profilo di collaboratore scolastico, per come disposto dal G.L. all'udienza del 13.4.2012 ed autorizzato dal Presidente del Tribunale.

Reggio Calabria, 02/08/2012

Il richiedente
avv. Eugenia Trunfio

TC12ABA12581 (A pagamento).

